



TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE: UN DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA DIVERSI INTERESSI IN GIOCO

CONCORRENZA SLEALE E RISARCIMENTO DEI DANNI

AVV. CARLO FOSSATI STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI

Concorrenza sleale: fattispecie

2

1. STORNO DEL PERSONALE DIPENDENTE

2. RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

Non è concorrenza sleale l'assunzione da parte di un competitor di un dipendente che ha un patto di non concorrenza, anche se vi è consapevolezza; poiché, in caso contrario, vi sarebbe l'estensione *ultra partes* del patto di non concorrenza.

1. Storno del personale dipendente

3

Art. 2598 c.c. – Atti di concorrenza sleale

- Usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri imprenditori (atti di confusione);
- Imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o agire con qualsiasi altro mezzo compiendo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (atti di confusione);
- Diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito (atti di denigrazione);
- Appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (atti di vanteria);
- <u>Valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (atti contrari alla correttezza professionale).</u>

Definizione



- L'art. 2598 c.c., n. 3 non definisce gli atti contrari alla correttezza professionale, lasciando sostanzialmente all'interprete (e, in un'ultima analisi, ai giudici) il compito d'individuarli.
- È considerato pacificamente atto di concorrenza sleale ai sensi della disposizione appena richiamata lo <u>"storno di dipendenti"</u>, vale a dire l'iniziativa (illecita) mediante la quale un imprenditore, direttamente o tramite terzi, tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente.
- Detta iniziativa viene considerata espressione del principio della libera circolazione del lavoro e perfettamente lecita «quando non abbia lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda, oltre i limiti in cui un danno può quell'azienda subire per il fatto stesso che un suo dipendente ha scelto di dimettersi per andare a lavorare da un'altra parte» (da Cass. 3 agosto 1987, n. 6682, in Not. giurisp. lav. 1988, 166 e ss.).

Elementi costitutivi della fattispecie illecita



Lo storno dei dipendenti è illecito se sussiste la precisa intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (cd. "animus nocendi")

tenendo debitamente conto delle seguenti circostanze di fatto:

- (i) la quantità dei soggetti stornati;
- (ii) la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente;
- (iii) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente;
- (v) la rapidità dello storno;
- (vi) il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante.

Giurisprudenza

Chiarificatrice della fattispecie è la sentenza del

Tribunale di Milano del 21 maggio 2018:

«lo storno di agenti, collaboratori o agenti esprime la sua problematicità nell'individuazione del discrimen tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quali espressioni tra le più tipiche della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. In tale contesto è stato sanzionato il c.d. "cherry picking", ove lo stornante ha compiuto una precisa scelta, consistente nell'assumere solo e soltanto collaboratori della concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da uno specifico settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato. A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l'animus nocendi, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. Ciò premesso, la distinzione tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e concorrenza sleale sul piano oggettivo va riguardata alla luce dell'intensità lesiva della condotta alla luce, tra l'altro, del numero degli stornati, del loro grado di fungibilità e della tempistica dello sviamento; e ciò al fine di verificare se siano state impiegate modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell'imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un'adeguata organizzazione dell'impresa. E di tali circostanze lo stornante non può non essere consapevole, giacché ciò corrisponde ad un suo diretto ed immediato vantaggio anticoncorrenziale sul mercato».

2. LA RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

7

La rivelazione di informazioni riservate è sempre illecita,

sia in costanza del rapporto di lavoro, che dopo la sua cessazione.

Cosa s'intende per «informazioni riservate» protette dal nostro ordinamento giuridico?

Accordo TRIPS del 15 aprile 1994

Definizione di «informazioni segrete»

- «a) ... che **non sono**, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, **generalmente note o facilmente accessibili** a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- b) abbiano valore commerciale in quanto segrete;
- c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono **soggette**, **a misure adeguate** nel caso in questione intese **a mantenerle segrete**».

D.lgs. 30/2005 Codice della Proprietà Industriale

Oggetto di tutela del Codice della Proprietà Industriale

«le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) **siano segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) **siano sottoposte**, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, **a misure** da ritenersi ragionevolmente **adeguate a mantenerle segrete**».

Presupposti di tutela del know how aziendale



- Segretezza
- Novità
- Segretazione

Il *know how* aziendale secondo la giurisprudenza



Cassazione del 27 febbraio 1985 n. 1699

know how in senso ampio:

«complesso delle esperienze strettamente connesse a capacità o abilità personali le quali non si traducano in nozioni razionali e definite, suscettibili di comunicazioni ad altri soggetti»; know how in senso stretto: ricomprende quell'insieme di conoscenze che presentino il carattere della segretezza (vale a dire, non siano di dominio comune).

Tribunale di Torino 14 dicembre 2014

«know how è solo quell'insieme di informazioni che, in quanto dotato di caratteristiche intrinseche, sia idoneo a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo. [...] non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, il che significa che il loro contenuto deve consistere in un quid pluris rispetto alle nozioni tecniche e commerciali generalmente note nel settore di riferimento».

La tutela legale del *know how* aziendale su diversi livelli



Nei confronti di colui che comunica illecitamente le informazioni riservate

- > TUTELA PENALE ex Art. 622 e 623 c.p.
- > TUTELA GIUSLAVORISTICA
- ➤ (solo nei confronti dei dipendenti ancora in forza) ex Artt. 2105 e 2106 c.c.

Nei confronti dell'azienda competitor che si avvantaggia delle informazioni riservate ricevute

➤ Art. 2598 c.c. – Atti di concorrenza sleale

La tutela penale

13

Art. 622 c.p.: Rivelazione di **segreto professionale**

«Chiunque, avendo notizia, per ragione del **proprio stato o ufficio**, o della **propria professione o arte**, di un segreto, lo rivela, **senza giusta causa**, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Art. 623 c.p.: Rivelazione di segreti scientifici o industriali

«Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Elemento soggettivo delle fattispecie di reato: dolo specifico

La tutela civile di ambito giuslavoristico

16

Art. 2105 c.c.

- Divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore (cd. **obbligo di non concorrenza**) → cessa con la fine del rapporto di lavoro
- Divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare a essa un pregiudizio (cd. **obbligo di riservatezza**) → <u>opera anche successivamente alla fine del rapporto di lavoro</u>

Art. 2106 c.c.

«L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la **gravità**

dell'infrazione»

Come proteggersi dalle violazioni?

15

1) Attraverso la prevenzione:

- 1. Rafforzamento pattizio degli obblighi di segretezza (N.D.A. con penali);
- 2. estensione dell'ambito di segretazione del proprio patrimonio di informazioni segrete, che sono, in tal modo, protette e costante aggiornamento delle tecniche di segretazione;
- adozione di un protocollo di comportamento standard da adottare nei casi di aggressione, sulla base di una *escalation* di azioni predeterminate e ben conosciute (vi è il rischio, altrimenti, che il patrimonio aziendale subisca danni irreversibili nel tempo necessario per individuare i partners adatti e una strategia difensiva efficace).

Segue...



2) Attraverso l'individuazione e la repressione tempestive di condotte illecite:

- 1. attivazione dei protocolli investigativi da utilizzare in tutte le situazioni di rischio (cfr. Allegato A6 del vecchio Codice Privacy, Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12 emanato ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018)
- 2. anticipazione della soglia di intervento, tramite l'invio di diffide e, se necessario, l'attivazione di procedure cautelari.

